

## Nota metodologica

### Il sistema penitenziario in Italia

La legge 26 luglio 1975 n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", prevede diverse modalità di **esecuzione delle pene**, dalla privazione totale della libertà a limitazioni parziali di essa. Ne deriva un sistema articolato e complesso del quale il carcere è solo un aspetto, comprendendo anche le misure alternative alla detenzione e, in generale, l'area penale esterna<sup>1</sup>. Le **misure/sanzioni alternative** o di comunità mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi; tale nozione designa le sanzioni decise da un tribunale o da un giudice, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno stabilimento penitenziario.

La riforma penitenziaria del 1975 ha voluto dare attuazione ai principi costituzionali in materia di esecuzione delle pene detentive, ed in particolare al dettato dell'art. 27 c.3 della Costituzione (le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione), attraverso lo svolgimento delle "attività trattamentali", interventi tesi a formare o a consolidare nelle persone detenute le attitudini sociali e civili, ai fini della loro risocializzazione.

All'Amministrazione Penitenziaria è assegnato il mandato istituzionale di promuovere interventi "che devono tendere al reinserimento sociale" (art. 1, ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare "un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale" (art. 1, comma 2, regolamento di esecuzione, D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230). Il complesso di attività, misure ed interventi che concorrono a conseguire l'obiettivo della risocializzazione della persona detenuta prende il nome di **trattamento rieducativo**. Gli interventi in ambito trattamentale si ritengono fondamentali per favorire nei condannati la crescita di una consapevolezza critica delle condotte antiggiuridiche poste in essere nonché una volontà di cambiamento. In tal senso costituiscono elementi cardine di questo processo rieducativo il lavoro e la formazione di cui si parlerà nei prossimi paragrafi.

### La formazione

L'art. 15 dell'ordinamento penitenziario configura l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione inserendola, insieme al lavoro, alle attività culturali, ricreative e sportive, fra gli interventi attraverso i quali "principalmente" si attua il trattamento rieducativo.

L'istruzione è intesa come strumento rivolto, oltre che ad un approfondimento della formazione scolastica e professionale, anche alla promozione di nuovi interessi per il miglioramento complessivo della personalità della persona detenuta. Negli Istituti penitenziari vengono organizzati corsi d'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi professionali; in molte sedi sono inoltre presenti poli universitari.

### Il lavoro

La legge di riforma dell'Ordinamento penitenziario (L. 354 del 1975), oltre a riconoscere al lavoro un ruolo di primissimo piano nell'attività di recupero e risocializzazione del detenuto, ha recepito anche istanze di maggior uguaglianza sociale tra i lavoratori detenuti e i lavoratori in generale, disciplinando di conseguenza l'argomento.

In particolare stabilisce che "negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la regione". Come

<sup>1</sup> Gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) sono stati istituiti dalla legge 27 luglio 2005 n. 154 a modifica dell'art. 72 della legge 26 luglio 1975 n. 354, che istituiva i Centri di servizio sociale per adulti dell'Amministrazione Penitenziaria.

elemento innovativo, si dispone che “l’organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”. Quindi il lavoro deve essere obbligatorio, non deve costituire un inasprimento della pena e deve essere remunerato (in nessun caso in misura inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro per le mansioni svolte).

I detenuti possono lavorare (normalmente all’interno degli istituti, in locali concessi in comodato d’uso, anche se c’è una piccola parte di essi che si reca giornalmente al lavoro all’esterno) sia alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria che per cooperative o imprese pubbliche o private. Il lavoro del detenuto ha una validità in sé, e almeno una parte di quello alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria andrebbe comunque svolto perché indispensabile al funzionamento delle strutture (pulizie, preparazione dei pasti eccetera). Agli effetti di un effettivo reinserimento del detenuto nel mondo del lavoro, presupposto indispensabile per allontanarsi dall’illegalità, è tuttavia molto importante confrontarsi con una situazione lavorativa simile a quella che il detenuto incontrerà all’esterno dell’istituto penitenziario

### **Le diverse sezioni**

La separazione dei condannati dagli imputati è considerata una condizione di fondamentale importanza per la salvaguardia della presunzione di non colpevolezza e trova importanti riscontri normativi; tuttavia sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali e viceversa.

### **Le misure di sicurezza**

Le misure di sicurezza sono invece dei provvedimenti speciali che si applicano nei confronti di autori di reato considerati socialmente pericolosi. Si distinguono dalla pena in quanto non hanno funzione retributiva, ma solo una funzione rieducativa del reo. Per questo motivo si applicano anche ai soggetti non imputabili. La durata della loro applicazione è fissata dalla legge nel minimo, ma resta indeterminata nel massimo in quanto è impossibile determinare in anticipo la cessazione della pericolosità del soggetto, sottoposta ad un riesame una volta decorso il termine minimo di durata. Se la pericolosità persiste, la misura viene rinnovata e fissato un nuovo termine per un ulteriore esame, in caso contrario può essere revocata dal Tribunale di sorveglianza anche prima della scadenza del termine. Le misure di sicurezza possono essere personali, detentive e non detentive, patrimoniali. Le misure personali detentive sono l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia, il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Mentre le colonie agricole e le case di lavoro sono destinate ad ospitare solo i soggetti ai quali la misura di sicurezza è stata applicata con sentenza definitiva, alle case di cura e custodia e agli ospedali psichiatrici giudiziari possono essere assegnati anche gli imputati a cui le misure siano state applicate in via provvisoria. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati anche gli imputati sottoposti a perizia psichiatrica e gli imputati o condannati cui sia sopravvenuta una patologia psichiatrica che impedisce loro di affrontare consapevolmente il processo (art. 70 c.p.p.) o l’esecuzione della pena (art. 148 c.p.).

### **Attenzioni per la comparazione internazionale**

Per quanto riguarda la comparazione internazionale si fa presente che i dati relativi alla situazione carceraria nei diversi Paesi, come altrettanto quelli sulle diverse tipologie di reati cui può conseguire una condanna, possono essere soggetti a difficoltà di comparazione per una serie di fattori, fra i quali, in particolare: Il numero di pratiche trattate dai tribunali; la percentuale di persone oggetto di una pena detentiva; la durata delle pene; la composità della popolazione in regime di detenzione provvisoria; la data alla quale è stata svolta la raccolta dei dati, soprattutto in riferimento a quei paesi, come l’Italia, in cui si applica “la grazia” o altre forme di “uscite anticipate”, di “indulti” o di condoni amministrativi; le tipologie di reato perseguite e la loro entità. Questi elementi spiegano perché le comparazioni debbano essere basate sulle tendenze piuttosto che sui valori assoluti, assumendo che le caratteristiche dei sistemi di registrazione di un Paese siano relativamente costanti nel tempo.